



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**  
**Coordinamento Nazionale**  
**Ministero Interno**

Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma tel. 06/46525905 fax 06/4871073  
Sito web: [www.uil-interno.it](http://www.uil-interno.it) e-mail [interno@uilpa.it](mailto:interno@uilpa.it)

**CIRCOLARE N. 96**  
**3 settembre 2018**

**CHIARIMENTI ARAN**

**Chiarimenti ARAN in materia di concessione del buono pasto e  
in materia di calcolo dei permessi ex art. 33 della legge 104 del  
1992 per i dipendenti in part-time verticale.**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE  
STRUMENTALI E FINANZIARIE  
Ufficio IV Relazioni Sindacali

Prot. n. OM. 28308/2368

Roma, 31 AGO. 2018

⇒ FP/CGIL

⇒ FP/CISL

⇒ UIL/PA

⇒ CONFINTESA F.P.

⇒ CONFSAL/UNSA

**OGGETTO:** Chiarimenti in materia di concessione del buono pasto e in materia di calcolo dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 per i dipendenti in part-time verticale: Parere ARAN n. 0013962 del 20 luglio 2018

Per opportuna conoscenza, si trasmette l'unità circolare n. 24/RU/2018 del 24/8/2018 della Direzione Centrale per le Risorse Umane, relativa all'argomento indicato in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Giallongo



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Circolare n. 24/RU/2018

Roma, data protocollo

- Al Gabinetto del Ministro
- All'Ufficio Stampa e Comunicazione
- Alla Segreteria del Ministro
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato sen. CANDIANI
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato dott. GAETTI
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato on. dott. MOLTENI
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato on. dott. SIBILIA
- All'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
- All'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
- Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
- Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
- Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
- All'Ufficio per le Attività del Commissario per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura
- All'Ufficio per le Attività del Commissario per il Coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
- All'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse
- All'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- All'Autorità di Gestione per l'attuazione del Programma Nazionale "Servizi di Cura dell'infanzia e agli Anziani non autosufficienti"

OGGETTO: Chiarimenti in materia di concessione del buono pasto e in materia di calcolo dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 per i dipendenti in part-time verticale. parere ARAN n. 0013962 del 20 luglio 2018.

L'ARAN, a seguito di un quesito formulato da questo Ufficio, con parere n. 13962 del 20 luglio 2018 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per la maturazione dei buoni pasto da parte del personale civile dell'Amministrazione dell'Interno e in ordine al calcolo dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 per i dipendenti in part-time verticale, anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 22925 del 29 settembre 2017.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Sotto il primo profilo, in particolare, è stato chiesto di conoscere quali fossero le conseguenze sulla maturazione del buono pasto di eventi quali l'ingresso in ritardo ovvero l'utilizzo di permessi retribuiti e non.

Al riguardo, l'Agenzia ha preliminarmente chiarito che per effetto del rinvio operato dall'art. 86 del CCNL per il comparto Funzioni centrali 2016-2018, la disciplina dei buoni pasto continua a rimanere quella prevista dall'art. 4 dell'Accordo relativo al Comparto Ministeri siglato il 30 aprile 1996.

Tale disposizione prevede che i buoni pasto possano essere attribuiti al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall'art. 23, comma 1 del CCNL 12-2-2018 all'interno della quale va consumato il pasto;
- giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa obbligatoria di cui al predetto art. 23.

Sulla scorta di tali premesse l'ARAN ha precisato che l'ingresso in ritardo al lavoro non esclude automaticamente la maturazione del buono pasto e che, piuttosto, la preclude solo se, per effetto dello stesso ritardo, il lavoratore non ha raggiunto le soglie in termini di ore di lavoro effettivo prestato nell'arco della giornata previste dall'art. 4. Pertanto, è ammissibile che si determinino le condizioni per la maturazione del buono nella giornata in cui, per effetto del recupero del deficit orario, si raggiungono le soglie orarie individuate nell'Accordo e poco sopra richiamate, sempre nel rispetto dell'obbligo di effettuazione della pausa.

Analoghe considerazioni sono state svolte dall'ARAN riguardo ai permessi che determinano un obbligo di recupero (art. 34 CCNL 12/2/2018). Per quanto concerne le ulteriori fattispecie di permessi previste dal Contratto Collettivo e dalla normativa vigente, l'ARAN ha precisato che, indipendentemente dalle loro caratteristiche, si tratta di fattispecie che non danno luogo ad ore effettive di lavoro e che, pertanto, non contribuiscono al raggiungimento della soglia di ore di lavoro effettivo prevista per la maturazione del buono pasto.

Unica eccezione a tale regola è costituita dal caso dei riposi giornalieri della madre previsti dall'art. 39 del decreto legislativo 151/2001, in quanto per essi la legge prevede espressamente che



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
Direzione Centrale per le Risorse Umane

*"sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro"* con la conseguenza che le ore di permesso in questione contribuiscono alla maturazione del diritto al buono pasto.

Per quanto attiene al secondo profilo concernente il riproporzionamento dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 per il personale in regime di part-time verticale, questo Ministero aveva chiesto all'Agenzia di fornire chiarimenti sul rapporto tra l'art. 59, comma 9, del nuovo contratto Comparto Ministeri e il principio statuito dalla Corte di Cassazione con sent. n. 22952 del 2017.

Infatti, mentre secondo la soprarichiamata disposizione normativa la categoria di lavoratori in parola ha diritto ad un numero di giorni di assenza dal servizio proporzionato alle giornate di lavoro prestate durante l'anno, la Corte di Cassazione ha affermato che per il lavoratore in part time verticale il cui orario settimanale di lavoro superi il 50 % di quello ordinario, tale riproporzionamento non dovrebbe avere luogo, spettando al dipendente i permessi ex art. 33 della legge 104/92 nella loro interezza.

Al riguardo l'ARAN, nel richiamare il principio interpretativo espresso dalla Suprema Corte con riferimento al solo caso del part time verticale articolato su base settimanale in cui la prestazione superi la predetta soglia del 50%, ha sottolineato che resta fermo, in tutti gli altri casi di part time verticale, articolato su base non settimanale o comunque con prestazione inferiore alla predetta soglia, il generale obbligo di riproporzionamento sancito dalla clausola contrattuale.

E' utile precisare la ratio ispiratrice della suddetta distinzione, così come espressa dai giudici della Corte nella sentenza n. 22952 secondo cui *"...appare ragionevole distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti un prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto"*.

Tutto ciò premesso si invitano codesti Uffici a dare la più ampia diffusione alla presente circolare a tutti i dipendenti ivi in servizio.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO